

COMUNE DI TERME VIGLIATORE

Rest. int. n. 570 Sez. 695
del 27/11/15

PROVINCIA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI SOCIO CULTURALI

DETERMINAZIONE N. 170 del 16/11/2015

Reg. Gen.le n. 570

OGGETTO: Ricovero minore su disposizione dell'autorità giudiziaria presso comunità alloggio. Impegno spesa avvio procedura di gara tramite Centrale Unica di Committenza – Approvazione schema di convenzione – **CIG:ZC81711CA8**

PREMESSO che :

l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

con atto del 15/04/2009 è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni denominato "Valle del Patri" i cui appartenenti sono: Comune di Castoreale, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Rodi Milici, Comune di Terme Vigliatore;

l'art. 33 comma 3-bis del D.Leg.vo n. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i. dispone: I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

per gli adempimenti connessi al precitato comma 3 bis dell'art. 33 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., con convenzione stipulata in data 16/12/2014, l'Unione dei Comuni "Valle del Patri" ha istituito la Centrale Unica di Committenza;

l'Unione dei Comuni, con la convenzione sopra indicata, ha stabilito, che rientrano nelle competenze della CUC la gestione delle procedure di gara, in particolare nell'ambito procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.272 del 03/11/2015 con la quale è stata assegnata la somma di Euro 7.234,63 finalizzata alla copertura del ricovero della minore S.J.M., presso la Comunità Alloggio per minori "L'Isola del Sorriso" sita in Messina Faro Superiore, Residence Frappolo, gestita dalla Cooperativa Sociale Arzilla avente sede legale in Viale San Martino n.369 , 98125 Messina;

Rilevato che bisogna espletare le procedure di gara per l'affidamento del servizio di cui sopra ed occorre provvedere ad impegnare la spesa di €. 7.234,63 , con imputazione all'intervento n.1100403/5 del Bilancio 2015;

Dato atto che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 commi 10 e 11 del Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito in Sicilia con la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.L.gs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i", in quanto rientra nel limite di spesa previsto dal comma 11 e nella fattispecie prevista dal vigente regolamento comunale per servizi e forniture, come sopra meglio specificato;

Che la convenzione con la Comunità Alloggio sarà stipulata in conformità allo schema di cui al D.P. Reg. 4 giugno 1996;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 15 del 28/02/2009;

Visto:

il D.L.vo n. 33/2013;

il Decreto legislativo n. 163/2006;

il D.L. vo n. 267/2000;

il vigente regolamento di contabilità;

l'O.A.EE.LL.vigente in Sicilia;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra specificato, che qui si intende integralmente riportato:

Avvalersi della Centrale Unica di Committenza istituita dall'Unione dei Comuni "Valle del Patri" di cui questo Ente fa parte, per l'espletamento delle procedure di gara riguardanti l'affidamento del servizio di Ricovero minore presso la Comunità Alloggio per minori "L'Isola del Sorriso" sita in Messina Faro Superiore, Residence Frappolo, gestita dalla Cooperativa Sociale Arzilla avente sede legale in Viale San Martino n.369 ,98125 Messina;

Dare atto che:

la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 commi 10 e 11 del Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;


la convenzione con la Comunità Alloggio sarà stipulata in conformità allo schema di cui al D.P. Reg. 4 giugno 1996;

Impegnare la somma complessiva di €. 7.234,63 al Cod. int. n.1100403/5 del Bilancio 2015;

Trasmettere la presente al responsabile dell'Area Finanziaria ed al Responsabile della Centrale Unica di Committenza per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Trasmettere l'atto consequenziale alla presente determinazione al Responsabile dell'Area, dando mandato alla stessa di adottare tutti gli atti consequenziali;

Il Responsabile dell'Area
D.ssa Tindara Matera




Ai sensi dell'art.147 bis, del D.Lgs n.267/2000, si appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE, attestando la copertura finanziaria.

F 1338/15

Il Responsabile Area Finanziaria

(Dott.ssa Maria Ciròlo)



SCHEMA DI CONVENZIONE

Per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità-alloggio per minori.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____.

TRA

L'Amministrazione comunale di Terme Vigliatore codice fiscale n. P.Iva 00158240838, d'ora in avanti designata con il termine di "ente locale", per la quale interviene la D.ssa Tindara Materia, nella qualità di Capo Area Amministrativa Servizi Demografici – Socio Culturali, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n. ____ del _____, esecutiva;

E

L'Ente assistenziale Comunità Alloggio sita in Messina Via Oratorio della Pace n.42 gestita dalla Cooperativa Sociale "Arzilla" con sede legale a Messina, Viale San Martino n.369 codice fiscale n. P.Iva 03041440839, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente", rappresentato dal Sig.ra Graziella Di Palermo nata a Misilmeri (PA) il 25/06/1962 nella qualità di rappresentante legale dell'Arzilla Cooperativa Sociale, ed iscritto al n. 3194, dell'albo regionale degli enti assistenziali con il provvedimento assessoriale D.A. n.2532 del 15 dicembre 2010.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità/alloggio in premessa indicata Avente le caratteristiche appresso specificate, n.2 minori di sesso maschile e femminile su n.9 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

Art.2

Tale comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n.9 posti ed ospita esclusivamente minori di sesso maschile e femminile

Al compimento del 18° anno di età i giovani ospitati devono essere dimessi dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata – obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, i giovani possono continuare a essere ospitati nella comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Art.3

Tale comunità – alloggio è dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della regione 29 giugno 1988.

Art.4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in tale comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonché, n.1 psicologo con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educazione) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art.17 qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art.5

Per effetto della seguente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art.6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
 - il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
 - il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
 - la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
 - l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
 - il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
 - i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
 - l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).
-

Art.7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art.8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera di €. _____ per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art.9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art.10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché del vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art.11

Il trattamento alimentare dei minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'U.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art.12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analogha facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art.13

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

a) un compenso fisso mensile di € 1.579,25 per ogni posto ad esso riservato;

una retta giornaliera di mantenimento di € 27,14 comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Art.14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art.13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo al 31 dicembre di ogni anno.

Art.15

La vigilanza e il controllo sui servizi della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;

deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;

mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art.16

Durata della convenzione:

la presente convenzione ha durata fino a compimento della maggiore età della minore Salvia Jasmine Maria, e precisamente alla data del 03/08/2016, salvo quanto prescritto dal precedente art.15 e le disposizioni diverse da parte dell'autorità giudiziaria.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art.17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione :

-la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio d'amministrazione;

il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;

l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art.18

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese relative ai diritti di segreteria ed alla registrazione valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art.19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art.20

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'ente locale.

Per eventuali controversie, il foro competente è Barcellona P. Gotto (ME)

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'Ente contraente

L'Ente locale
